



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO "ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI" PER GLI ANNI 2005, 2006 e 2007.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha come oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio "Attività motoria per anziani" per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Hanno accesso a tale servizio tutti gli anziani residenti nel Comune di Prato che abbiano compiuto i 60 anni. Le iscrizioni vengono effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale presso le Circoscrizioni di residenza su appositi moduli predisposti dalla stessa Amministrazione.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 e termine il 31 dicembre 2007. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovarlo nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario effettua l'attività oggetto dell'appalto avvalendosi della propria autonoma organizzazione ed assume piena ed esclusiva responsabilità di gestione.

Il Concessionario si obbliga ad effettuare il servizio in oggetto sulla base del progetto presentato in sede di offerta, rispettandolo pedissequamente; il Concessionario dichiara inoltre che tutte le attività, iniziative e proposte contenute nel suddetto progetto rientrano nell'offerta economica per corso formulata in sede di gara e null'altro ha da pretendere dal Comune di Prato oltre tale importo.

Il Concessionario si obbliga a mantenere gli impianti messi a disposizione dal Comune per l'effettuazione dei corsi in perfetto stato di efficienza.

Il Concessionario si obbliga ad effettuare tutte le attività comprese nella gestione in oggetto con propri prodotti di consumo e proprie attrezzature, nonchè ad utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza l'impianto con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, dandone immediata comunicazione alla Circoscrizione di competenza.

Il Concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso dei dipendenti e Amministratori del Comune incaricati del controllo di cui all'art. 7 a facilitare le verifiche da questi effettuate;

ART. 4 – ATTREZZATURE E ARREDI

Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati ed in dotazione, che reputerà o che risultino necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione in più di quanto offerto in sede di gara.

Alla scadenza dell'appalto il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

Per ogni giorno ulteriore di occupazione dei locali dell'impianto dei suddetti materiali, è dovuta all'Amministrazione Comunale una somma pari a euro 50,00 per ogni giorno di occupazione senza titolo, senza preclusione per l'Amministrazione di agire per il risarcimento del danno provocato dal suddetto inadempimento.

ART. 5 – PERSONALE

Il Concessionario assume il personale necessario per lo svolgimento del servizio, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Prato.

Il personale deve possedere i requisiti che il Concessionario ha dichiarato nel progetto e deve essere assunto in numero congruo per lo svolgimento del numero di corsi stabilito dall'Amministrazione.

Il Concessionario si obbliga a rispettare nei confronti del personale da esso assunto tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria e la normativa sul volontariato. Entro 30 giorni dall'inizio della gestione, il Concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile di cui al D. Lgs. N° 626/94 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il personale dovrà essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento in relazione agli specifici compiti di propria spettanza, in modo che sia sempre adeguatamente riconoscibile.

ART. 6 – LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI

Il Comune si obbliga a mettere a disposizione del Concessionario gratuitamente i locali necessari per lo svolgimento dei corsi.

Nel caso in cui il Concessionario abbia dichiarato, in sede di offerta di gara, la disponibilità di spazi da mettere a disposizione per lo svolgimento dei corsi, egli è obbligato ad adempiere a quanto offerto in sede di gara. In difetto l'Amministrazione Comunale porrà a carico del Concessionario, detraendo l'importo relativo dal corrispettivo dovuto per la gestione del servizio, l'eventuale spesa sostenuta per l'affitto di locali idonei allo svolgimento dei corsi.

ART. 7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

Il Comune, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere, attraverso propri incaricati, ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno. In particolare, il Comune potrà verificare e valutare la congruità e l'efficacia delle prestazioni degli operatori del Concessionario rispetto agli obiettivi dei servizi e agli impegni assunti dal Concessionario nel progetto.

ART. 8 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto anche parziale del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 9 – RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Per la gestione di tutti i servizi e attività offerte in sede di gara, questi dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni amministrative, patenti, ecc., previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei medesimi.

ART. 10 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

E' obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruiscia della struttura e dei corsi. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Il Concessionario dovrà inoltre stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a 1 miliardo, nella quale il Comune dovrà essere espressamente considerato come "terzo", da presentarsi prima della stipula del contratto.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'organizzazione e la gestione del servizio è determinato dal valore dell'offerta aggiudicataria.

Il pagamento verrà effettuato dal Comune a mezzo di rate semestrali, previa presentazione da parte del Concessionario del documento contabile relativo al termine di ogni semestre.

ART. 12 - PENALI

Il Concessionario è tenuto a corrispondere una penale per ogni inadempienza che il Comune dovesse riscontrare, d'ufficio o su denuncia di terzi, per i casi seguenti:

- Mancata svolgimento di corsi (oltre al trattenimento dell'importo dovuto al Concessionario per lo svolgimento del corso stesso):
per ogni corso non svolto: euro 250,00
- Mancata effettuazione delle attività, iniziative o ore supplementari offerte nel progetto:
per ogni inadempienza: euro 250,00

Le penali verranno trattenute dal Comune dal corrispettivo dovuto per la gestione del servizio, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni in proposito.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti, ai sensi della L. 241/90, comporterà l'automatica e immediata risoluzione del contratto di gestione:

- Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato, in particolare nel caso in cui si impedisca o si limiti l'esercizio di una qualunque attività del progetto ad un cittadino che ne abbia diritto
- Subappalto anche parziale della gestione
- Reiterate inadempienze contrattuali
- Mancato rispetto della normativa in materia di assunzione e rapporto di lavoro del personale e della normativa in materia di volontariato, ovvero assunzione di personale avente requisiti diversi da quelli dichiarati nel progetto.

ART. 14 – ONERI FISCALI

Tutte le spese di bollo, registro e altri oneri fiscali connessi al contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 15 – COMPETENZA

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia quella del Foro di Prato.

Il Concessionario

Il Comune di Prato

Per accettazione espressa dei seguenti articoli ai sensi dell'art. 1321 c.c: art. 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15.

Il Concessionario

Il Comune di Prato